

LA GIUNTA

Premesso che:

- per effetto del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e della legge Regione Piemonte 6.1.1978 n. 2 il patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale dell'Ente Comunale di Assistenza di Cuneo sono stati trasferiti al Comune;
- al patrimonio del disciolto "E.C.A." di Cuneo appartengono, oltre il resto, terreni agricoli cascinali e fabbricati siti in Cuneo e Castelletto Stura – Tetti Bottasso costituenti il podere denominato "Cascina San Costanzo";
- in forza del contratto stipulato in data 28.11.1996 il fondo, della superficie di giornate piemontesi 30 circa è condotto dai Signori Bertola Antonio e Roberto;
- il Signor Bertola Roberto ha manifestato l'intenzione di realizzare a propria cura e spese, sui terreni affittati in Comune di Castelletto Stura, una nuova struttura per allevamento di bovini costituita da due stalle per il ricovero di novanta capi circa ciascuna e locali per deposito scorte e macchinari;
- a seguito di trattativa tra le parti si è raggiunto un accordo per la modifica del contratto in corso che prevede l'affitto del fondo al Signor Bertola Roberto per una durata adeguata all'investimento da effettuare con espressa rinuncia dell'affittuario ad eventuali diritti che possano derivargli dagli artt. 16 – 17 della legge n.203/82 per qualsivoglia miglioramento, addizione e trasformazione, compresa la costruzione della struttura sopra citata e con una sostanziale rideterminazione in aumento del canone fin dalla prossima annata agraria, nonché con la disponibilità da parte dell'affittuario al rilascio anticipato di parte dei terreni che potrebbero essere di interesse per il Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio di previsione 2005;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2005;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 28.11.2000, in vigore dal 1° Febbraio 2001;

Visto l'art. 42 del T.U. 18.8.2000, n.267;

Visto l'art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale Dott. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di autorizzare la costruzione, sul fondo in premessa citato, di una nuova struttura per allevamento di bovini da ingrasso, per circa 180 capi costituita da stalle e tettoie per deposito derrate agricole e concedere in affitto, al Signor Bertola Roberto, i seguenti fondi rustici siti in località Tetto Bottasso nei Comuni di Cuneo e Castelletto Stura – alle seguenti condizioni:

- Terreni in Cuneo e Castelletto Stura catastalmente così individuati:
Comune di Cuneo, Foglio 127, mappale n. 5/parte (porzione di Ha 0.16.00 circa evidenziata con colorazione rossa nella planimetria agli atti del Comune che verrà allegata al contratto), Comune di Castelletto Stura, Foglio 14, mappali nn. 32, 33, 34, 36, 37, 39, 55, foglio 16, mappali nn. 19, 213, della superficie complessiva di Ha 11.59.31 pari a 30,58 giornate piemontesi, per la durata di anni venti a partire dall'11.11.2005 fino all'10.11.2025 al canone annuo di € 200,00 a giornata piemontese e così per complessivi € 6.116,00;
- Terreno e fabbricati rurali siti in Cuneo, località Tetto Bottasso, catastalmente individuati al foglio 127, mappale n. 5/parte e mappale 81/parte (porzione di fabbricato rurale), evidenziati con colorazione verde nella planimetria agli atti del Comune che verrà allegata al contratto, per la durata di anni due a partire dall'11.11.2005 all'10.11.2007 al canone annuo di complessivi € 850,00;
- Il canone annuo verrà annualmente aggiornato ai sensi e per gli effetti dell'art.10 e seguenti della legge 203/82;
- Alla scadenza contrattuale comunque verificatasi, la parte proprietaria non dovrà corrispondere alcun indennizzo per il rilascio del fondo.
- Sono a carico della parte proprietaria le imposte, sovrainposte, tasse, canoni irrigui ed ogni altro onere relativo alla proprietà fondiaria per l'intera durata contrattuale;
- La parte affittuaria avrà facoltà di recedere dal contratto, al termine delle varie annate agrarie, previo avviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza suddetta;
- La parte affittuaria si impegna, a lasciare libero parte del fondo, più precisamente il terreno sito in Castelletto Stura, individuato al catasto terreni al foglio 14, mappale n.32 della superficie di Ha 1.48.97, prima della scadenza contrattuale, nell'eventualità che il Comune decida procedere all'alienazione, al termine dell'annata agraria, dietro semplice richiesta del Comune da comunicarsi con almeno novanta giorni di anticipo rispetto al termine medesimo e senza pretesa di indennizzo alcuno;
- La parte affittuaria rinuncia ad eventuali diritti che possano derivargli dagli artt. 16 – 17 della legge n.203/82 per qualsivoglia miglioramento, addizione e trasformazione compresa la costruzione della struttura in premessa illustrata la cui realizzazione si intende con la presente scrittura autorizzata;
- Il presente accordo è condizionato alla realizzazione, entro il termine massimo di anni tre, della nuova struttura per allevamento bovini; l'eventuale non verificarsi di tale condizione entro il suddetto termine, comporterà il ripristino della situazione contrattuale precedente e il contratto si avrà come non stipulato;
- Le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico delle parti in uguale misura;

- 2) di dare atto che l'autorizzazione di cui trattasi s'intenderà valida ed operante solo ad avvenuta sottoscrizione, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria, del contratto di affitto "in deroga" di cui alle premesse;
- 3) di dare atto che il Dirigente che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti, interverrà alla stipula del contratto, potrà rendere tutte le dichiarazioni, anche integrative e di fare quant'altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento;
- 4) di accertare il canone di affitto come segue:
 - € 6.966,00 (annata agraria 2005/2006), al Tit. III°, Cat. 2^, Risorsa 0750, Capitolo 00750001 "Fitti attivi fondi rustici con destinazione socio-assistenziale" del bilancio 2006 (c.a. 06/55);
 - € 6.966,00 oltre eventuale adeguamento a sensi art. 10 legge 203/82 (annata 2006/2007) alla medesima risorsa del bilancio di previsione 2007 (c.a. 07/25);
 - € 6.116,00 oltre eventuale adeguamento a sensi art. 10 legge 203/82 (annata 2007/2008 e successive) alla medesima risorsa degli esercizi successivi;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Ghibaudo Arch. Virginia Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.8.2000, n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere onde procedere in tempi brevi alla stipula del contratto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.